

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.        del        .

IL PRESIDENTE                      IL SEGRETARIO



**Comune di**  
**BORGO VALSUGANA**  
(Provincia di Trento)

**REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL  
SERVIZIO NIDO FAMILIARE - SERVIZIO TAGESMUTTER**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 dd. 20.12.2005

## **TITOLO I - PREMESSA**

### *Art. 1 – Principi generali*

Il servizio nido familiare – servizio Tagesmutter come si ricava dalla vigente normativa provinciale è finalizzato a:

- garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale e organizzativo;
- consentire alle famiglie di affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a personale educativo (Tagesmutter) appositamente formato e in collegamento con organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi;
- fornire educazione e cura a uno o più bambini di altri presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato ad offrire cure familiari.

### *Art. 2 – Promozione e sostegno del servizio*

Il comune, nell'esercizio delle proprie funzioni attribuitegli dalla vigente normativa provinciale in particolare per quanto attiene la programmazione del sistema dei servizi per la prima infanzia e sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, promuove e sostiene gli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio provinciale in possesso dei requisiti previsti dalla legge stessa e dalle sue disposizioni attuative.

## TITOLO II – REGOLAMENTAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO

### Art. 3 – *Destinatari del sostegno economico*

Il sostegno agli organismi di cui all'articolo 2 avviene indirettamente ossia erogando un sussidio alla famiglia che vada ad abbattere i costi dalla stessa sostenuti per il servizio anche qualora la stessa utilizzi un servizio nido familiare – servizio Tagesmutter operante fuori del territorio comunale.

Tale sussidio comunale è rivolto alle famiglie residenti nel territorio del Comune:

- aventi bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni;
- aventi bambini che, al compimento del terzo anno di età, non abbiano acquisito la possibilità effettiva di frequentare la scuola materna di riferimento;
- che usufruiscano del servizio nido familiare – servizio Tagesmutter per almeno 60 ore nell'arco dei trenta giorni di frequenza, fatta eccezione per il mese in cui avviene l'inserimento del bambino;
- i cui bambini siano stati ammessi ai Servizi per l'infanzia comunali da 0 a 3 anni; in tal caso il sussidio è concesso limitatamente agli orari non coperti dall'asilo nido comunale.

### Art. 4 – *Modalità di calcolo del sostegno economico alle famiglie*

Allo scopo di differenziare la partecipazione economica dei genitori utenti alle spese di gestione del servizio nido familiare – servizio Tagesmutter in relazione alle condizioni socio economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e di tutela delle fasce sociali meno abbienti, il Comune eroga agli aventi titolo e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie un sussidio orario, fino ad un massimo di 180 ore/mese per bambino.

Per la determinazione della misura del sussidio sono stabiliti annualmente con apposito provvedimento:

- gli importi minimo ( $S_{\min}$ ) e massimo ( $S_{\max}$ ) del sussidio,
- il tipo, tra quelli definiti a livello provinciale o nazionale, di indicatore della situazione socio-economica familiare cui far riferimento,
- il valore di detto indicatore ( $I_{\min}$ ) al di sotto del quale il sussidio è attribuito nella misura massima  $S_{\max}$ ,
- il valore dello stesso indicatore ( $I_{\max}$ ) al di sopra del quale il sussidio è attribuito nella misura minima  $S_{\min}$ ;

Per valori  $I$  dell'indicatore compresi nell'intervallo  $I_{\min} - I_{\max}$ , il sussidio ( $S$ ) è attribuito in misura compresa tra  $S_{\min}$  ed  $S_{\max}$ , determinata con criterio di proporzionalità inversa, secondo la seguente formula:

$$S = S_{\min} + (I_{\max} - I) / (I_{\max} - I_{\min}) \times (S_{\max} - S_{\min})$$

### Art. 5 – *Disciplina particolare del sostegno economico per famiglie con bambini portatori di handicap*

In riferimento a bambini portatori di handicap fisico, psichico, sensoriale, valutato e certificato dalla competente commissione provinciale di cui alla vigente normativa provinciale, per i quali sia stabilito dal medico specialista un servizio individualizzato da parte della Tagesmutter, verificato l'ammontare del trasferimento erogato dalla Provincia autonoma di Trento per il servizio di nido familiare – servizio Tagesmutter e le proprie disponibilità finanziarie, il Comune nell'erogazione del sussidio potrà:

- derogare dai requisiti di cui all'articolo 3, escluso quello della residenza nel Comune e dell'età compresa tra i tre mesi e i tre anni;
- aumentare il sussidio orario entro la misura massima determinata annualmente con il provvedimento di cui all'art. 4.

La spesa derivante dall'applicazione del comma precedente non potrà, per ciascun anno, eccedere il 30% della somma complessivamente stanziata in bilancio per l'erogazione del sussidio disciplinato dal presente regolamento.

#### *Art. 6 – Presentazione e ammissione delle domande di sussidio*

Il genitore utente (o soggetto legalmente equiparabile) per poter ottenere il sussidio comunale dovrà:

- come prerequisite: accedere ad un servizio di nido familiare – servizio Tagesmutter erogato da un organismo di cui all'articolo 2 del presente regolamento; l'elenco di tali soggetti sarà depositato presso gli uffici comunali;
- presentare al Comune una domanda, integrabile in corso d'anno, indicando il periodo, le fasce orarie e il numero di ore mensili per le quali si richiede il sussidio e allegando alla stessa la documentazione attestante il valore dell'indicatore della situazione socio-economica familiare previsto dal provvedimento di cui all'art. 4.

Il Comune provvederà alla valutazione delle domande impegnando successivamente la relativa spesa sui fondi disponibili. Sono ammesse a sussidio, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, anche le prestazioni eventualmente fruite prima dell'adozione del provvedimento di ammissione, purché successive alla data di presentazione della domanda di sussidio.

Nel corso di ciascun anno le domande sono ammesse a sussidio in ordine cronologico di presentazione, fino ad eventuale esaurimento dei fondi all'uopo stanziati in bilancio.

#### *Art. 7 – Valutazione della documentazione prodotta e liquidazione del sussidio*

Per ottenere l'erogazione del sostegno economico, il genitore utente dovrà presentare agli uffici comunali competenti, copia della fattura attestante l'avvenuto pagamento relativa al mese o ai mesi precedenti che dovrà essere intestata a nome del genitore e che dovrà attestare le ore effettuate dal bambino presso il nido familiare – servizio Tagesmutter in quel periodo.

La mancata o incompleta presentazione di detta documentazione entro i tre mesi successivi dalla relativa prestazione comporta la non liquidazione del sussidio.

### **TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI**

#### *Art. 8 – Responsabilità del comune*

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità in relazione alla erogazione del servizio da parte dei soggetti di cui all'articolo 2.

Il Comune, ai sensi della vigente normativa provinciale, effettua con cadenza annuale i controlli periodici sul possesso dei requisiti da parte dei soggetti di cui all'articolo 2.